



Roma, 18 gennaio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 60

Oggetto: Disposizioni per lo sport dilettantistico emanate dal D.L. “Aiuti-quater”, dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 e dal D.L. “Milleproroghe” n. 198/2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2023

Oggetto: Disposizioni per lo sport dilettantistico emanate dal D.L. “Aiuti-quater”, dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 e dal D.L. “Milleproroghe” n.198/2022 –

Si illustrano, di seguito, le disposizioni emanate a favore dello sport dilettantistico con i provvedimenti legislativi in oggetto.

1 – D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge n. 6 del 13 gennaio 2023 –

L’art. 13 del Decreto ha disposto una notevole agevolazione a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, prorogando al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare i seguenti versamenti:

- a) versamento delle ritenute alla fonte ex artt. 22 e 23 del DPR n. 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
- b) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
- c) versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio ad aprile 2022;
- d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022.

La proroga comprende le addizionali regionali e comunali e i versamenti possono essere effettuati **senza applicazione di sanzioni o interessi**.

I versamenti di cui sopra erano stati fissati al 30 aprile 2022, dall’art. 1, comma 923, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e sono stati oggetto di ulteriori proroghe, fino al 31 luglio 2022, dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito dalla Legge n. 34 del 2022, e fino 30 novembre 2022, dall’art. 39, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91/2022.

Il comma 160 della Legge di Bilancio n. 197 del 30 dicembre 2022, ha ulteriormente prorogato detto termine al 29 dicembre 2022, limitando, però, la proroga stessa ai versamenti delle sole ritenute di cui al punto a) e ai versamenti IVA di cui al punto c). Nel contempo è stata data la possibilità di effettuare il versamento in 60 rate mensili, di pari importo, con il pagamento delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022, maggiorate di un importo pari al 3% dell’intero debito dovuto, e delle successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese ad iniziare dal 31 gennaio 2023. Per il versamento della maggiorazione del 3% va utilizzato nel Mod. F 24 il codice tributo 1668 e va indicato come anno di riferimento il 2022.

A tale riguardo, considerato che la proroga è stata concessa al 29 dicembre 2022, con una norma del 30 dicembre 2022 (Legge di Bilancio), è auspicabile l’emanazione di un ulteriore provvedimento che rimetta in termini i contribuenti i quali, a causa del predetto succedersi della normativa, non hanno potuto procedere tempestivamente al versamento di cui sopra.

In sede di conversione in Legge del D.L. “Aiuti-quater”, è stato, poi, inserito l’art. 13-bis che ha modificato la durata massima da tre a cinque anni dei contratti di licenza radiovisiva degli eventi sportivi.

2 – Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 30 dicembre 2022 –

Come comunicato con la Circolare della LND n. 56 del 3 gennaio 2023, la Legge di Bilancio 2023, oltre a predisporre stanziamenti per incrementare i Fondi a sostegno del movimento sportivo con particolare destinazione al sostenimento della maternità delle atlete non professioniste nonché i Fondi destinati alle

SSD/ASD per i costi di energia elettrica, il Fondo per lo Sport e il Fondo Speciale per sostenere la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, con il **comma 614** ha disposto che il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, **limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Trattasi del credito d'imposta – *bonus sport* – in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per gli interventi di cui sopra, anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso, per gli anni precedenti, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è ripartito in tre quote annue di pari importo (*vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*).

Giova ribadire che il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito in argomento ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il **successivo comma 615** prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, del D. L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e che, per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta non può essere superiore a 10.000,00 euro, autorizzando per lo stesso trimestre la spesa complessiva di 35 milioni di euro. Trattasi (*vedasi Circolare LND n. 6 del 29 marzo 2022*) del credito d'imposta concesso a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, **comprese le sponsorizzazioni**, a favore di Leghe e squadre professionistiche e dilettantistiche. Dal beneficio sono esclusi i soggetti che hanno optato per le disposizioni della Legge n. 398/1991.

3 -D.L. 9 dicembre 202, n. 198 – cd. "Milleproroghe"-

Il **comma 1 dell'art. 16 stabilisce che le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, entreranno in vigore soltanto dal prossimo 1° luglio 2023.**

Inoltre, a modifica dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, le norme previste dallo stesso comma 1 dell'art. 52, (Legge 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 L. 16 dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far tempo **dal 1° luglio 2023**.

Infine, è **prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023** l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono **redditi diversi**, tra l'altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Ne consegue che la vigente disciplina attinente i rapporti di lavoro sportivo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023 né, ovviamente, saranno abrogate, fino alla detta data del 1° luglio 2023, le norme che attualmente disciplinano tali rapporti.

E' auspicabile che nel frattempo possano essere eliminate alcune discrasie che caratterizzano il decreto legislativo prorogato.

Il **comma 2 dell'art. 16 del D.L. n. 198**, dispone in materia di **vincolo sportivo** modificando il comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021 che, di conseguenza, è così modificato: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023 (anziché entro il 31 luglio come nel testo originario). Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione**

progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto”.

Le Federazioni potranno dettare una disciplina transitoria che preveda la progressiva diminuzione della durata massima del tesseramento ma, decorsi i termini del 1° luglio e del 31 dicembre 2023, il vincolo sportivo è definitivamente risolto.